



ACCORDO
PER LA FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI
CONTRATTUALI
DELLA DIRIGENZA SANITARIA
ANNO 2023

A seguito degli incontri tenutisi in presenza e in videoconferenza tra la Delegazione trattante di parte datoriale e la Delegazione trattante di parte sindacale, come indicati tra i firmatari del presente, del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale con verbale del 4.12.2024 sull'Ipotesi di Accordo per la finalizzazione delle risorse di fondi contrattuali per il personale della Dirigenza Sanitaria di ARPAT per l'anno 2023 siglato in data 20.11.2024, si è addivenuti, tra le parti, alla definizione del seguente Accordo:

La Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale dell'Area della Sanità sottoscrivono la seguente Ipotesi di Accordo annuale per la finalizzazione per l'anno 2023 per il personale della Dirigenza Sanitaria di ARPAT.

RICHIAMATI i vigenti CCCCNLL dell'Area della Sanità e in particolare:

- il CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19.12.2019 e in particolare:
 - l'art. 8, comma 1, del sopracitato CCNL, che prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), sono negoziati con cadenza annuale;
 - l'art. 94 del CCNL del 19.12.2019: Fondo per la retribuzione degli incarichi;
 - l'art. 95 del CCNL del 19.12.2019: Fondo per la retribuzione di risultato;
 - l'art. 96 del CCNL del 19.12.2019: Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro;
- l'art. 23 del D.lgs. n. 75 del 25.5.2017 che prevede che, a decorrere dall'1.1.2017, il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio è costituito dall'importo dei fondi contrattuali per l'anno 2016 e non è più prevista alcuna decurtazione proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO che il CCNL dell'Area Sanità triennio 2019-2021, sottoscritto il 23.01.2024 - quindi dopo la conclusione dell'anno 2023 - non è applicabile al presente accordo;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la Legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e in particolare l'art. 1, che prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e s.m.i.;
- la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 25.1.2013 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- il decreto del Direttore generale nr. 62 del 31/03/2023, successivamente modificato con Decreti del Direttore generale n. 137 del 18/07/2023 e n. 244 del 20/12/2023, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025;

PRESO ATTO:

- che, con delibera del Consiglio federale n. 100 del 08.04.2021 è stato approvato il Piano triennale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente 2021- 2023;
- che, con decreto del Direttore generale n. 142 del 26/07/2023 è stato adottato il Piano triennale delle attività 2023-2025, approvato con delibera della Giunta regionale n.1065 del 11/9/2023 ;
- degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla valorizzazione del merito e all'incentivazione della performance e del decreto del Direttore generale n. 30 del 18.2.2016 di approvazione del "Sistema di valutazione del personale dirigente di ARPAT";
- degli artt. 9 e 19 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificati con D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74;
- degli Indirizzi ARPAT 2023/2025, approvati con delibera di Giunta regionale n. 288 del 20/03/2023;
- degli obiettivi di prestazione organizzativa di ARPAT per l'anno 2023, approvati con Delibera Giunta regionale n. 301 del 27/03/2023;
- del monitoraggio intermedio degli obiettivi di prestazione organizzativa 2023 di ARPAT e della rimodulazione degli stessi con Delibera G.R.T. n. 882 del 31/7/2023, ex delibera G.R.T. n. 301/2023;
- del decreto del Direttore generale n. 46 del 20.3.2017 di determinazione dell'importo dei fondi del personale della Dirigenza SPTA a consuntivo per l'anno 2016, la cui compatibilità è stata certificata dal Collegio dei revisori in data 2.5.2017;
- del decreto del Direttore generale n. 195 del 13.10.2023 di determinazione provvisoria dei fondi contrattuali 2023 della dirigenza del ruolo Sanitario (certificazione del Collegio dei revisori in data 16.10.2023);
- del decreto del Direttore generale n. 59 del 20.03.2024 di determinazione a consuntivo della consistenza dei fondi contrattuali 2023 per il personale della dirigenza del ruolo Sanitario (certificazione del Collegio dei revisori in data 17.5.2024);
- del decreto del Direttore generale nr. 21 del 17.2.2023 con il quale è stato preso atto dell'Accordo di contrattazione integrativa per la rimodulazione delle risorse dei fondi contrattuali della Dirigenza dei ruoli Sanitario e Professionale, Tecnico e Amministrativo di Arpat per l'anno 2022, sottoscritto in data 13.02.2023 (certificazione del Collegio dei revisori in data 31.1.2023);

DATO ATTO, relativamente al Servizio di pronta disponibilità:

- che l'art. 27 del CCNL 19.12.2019 stabilisce che sono tenuti - di norma – all'effettuazione del servizio di pronta disponibilità i dirigenti sanitari esclusi quelli di struttura complessa. "Tuttavia, in relazione alla dotazione organica, può essere previsto, in via eccezionale e su base volontaria, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa.";
- che il sopra citato articolo prevede inoltre che l'effettuazione del servizio di pronta disponibilità dà diritto ad una indennità nella misura contrattualmente prevista, e che, in caso di chiamata, l'attività può essere compensata, per tutti i dirigenti sanitari esclusi quelli di struttura complessa (per i quali non è previsto un orario minimo settimanale d'obbligo), come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 30 (Lavoro straordinario) oppure, su richiesta dell'interessato, come recupero orario, purché il dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente;

- che nell'orientamento ARAN SAN45a del 05/07/2021 viene precisato che, per quanto riguarda i dirigenti sanitari di struttura complessa che, in via eccezionale, effettuano servizio di pronta disponibilità, non sono retribuibili le ore di straordinario, mentre deve essere erogata la relativa indennità, e inoltre che per i suddetti dirigenti di struttura complessa può essere prevista “una retribuzione di risultato (che) compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL5.12.1996 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.”.

DATO ATTO ALTRESI', in merito alle attività di cui al D.lgs. 105/2015:

- di quanto previsto dal D.lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, dal Decreto del Ministero dell'interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco) prot. 190/24.12.2015 e dalla Circolare della Direzione Regionale Toscana del Dipartimento dei Vigili del fuoco prot. 15183 dell'1.7.2016, in merito alle attività professionali svolte per le istruttorie tecniche di cui agli artt. 17 e 18 del citato D.lgs. 105/2015 e le ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto;
- che al caso di specie si applica l'art. 119 del CCNL Area della Dirigenza Sanitaria del 19.12.2019 nella parte in cui si riferisce a “vigenti norme di legge” e, sulla base del principio dell'onnicomprendività, il relativo compenso (tramite transito attraverso i fondi contrattuali) viene erogato - ai dirigenti interessati- come retribuzione di risultato;

TENUTO CONTO, come previsto dall'Orientamento applicativo dell'ARAN All81 del 05/09/2012,:

- che le somme derivanti dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita (ma sempre riconducibili alla generale rappresentanza degli interessi dell'ente) sono destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti;
- che le suddette risorse, al lordo di tutti gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali, sono finalizzate ad incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti, sulla base di criteri volti a valorizzare, in via prioritaria e in misura prevalente, quella dei dirigenti hanno svolto i singoli incarichi che hanno prodotto la maggiore disponibilità finanziaria;
- che le somme riferite ai compensi per incarichi aggiuntivi sono comunque destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, transitando nello specifico fondo;
- quanto alla definizione della quota che deve essere riconosciuta, a titolo di retribuzione di risultato, al dirigente direttamente coinvolto nello svolgimento della specifica prestazione collegata all'incarico, la stessa dovrà essere stabilita sulla base dei criteri concordati in sede di contrattazione integrativa;

CONSIDERATO:

- che gli incarichi attualmente vacanti nell'Agenzia sono potenzialmente assegnabili a dirigenti inquadrati in ruoli diversi
- che il personale dirigente di ARPAT nell'ultimo decennio si è notevolmente ridotto con conseguenti ed evidenti difficoltà relativamente alla copertura degli incarichi – di natura tecnico-operativa, oltre che gestionale - previsti dall'organizzazione;
- che, stante la progressiva diminuzione dei dirigenti in servizio, le attività e le funzioni di competenza delle strutture rimaste vacanti sono state necessariamente redistribuite, tenuto conto dell'attinenza delle singole funzioni, tra i vari dirigenti in servizio al fine di garantire le attività proprie dell'Agenzia;
- che fino ad oggi il personale dirigente rimasto in servizio ha garantito, con notevoli sforzi, anche con riferimento alle strutture vacanti e nonostante le difficoltà organizzative, il mantenimento di

un ottimale livello qualitativo e/o quantitativo, anche grazie a una collaborazione trasversale reciproca;

- che, secondo quanto indicato nella delibera G.R.T. n. 882 del 31/7/2023 sopra richiamata, circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici nel primo semestre del 2023, con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target di riferimento, l'attività di ARPAT è aderente ai contenuti programmatici del Piano suddetto e allineata rispetto alle aspettative di risultato ivi contenute;
- che l'Agenzia ha ottenuto dall'OIV, per il primo semestre 2023, una positiva valutazione rispetto alla veridicità e alla attendibilità di quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione
- che con DDG n. 43/31.3.2020, il Direttore Generale ha avocato a sé, stante la vacanza dei due incarichi, la responsabilità del Coordinamento dell'Area Vasta Centro e dell'Area Vasta Costa a far data dal 1.4.2020 e, rispettivamente, fino al 24/2/21 e fino al 31.5.2021;
- che con DDG n. 219/22.12.2021 il Direttore Generale ha avocato a sé, stante la prosecuzione della vacanza dei due incarichi, le responsabilità del Coordinamento dell'Area Vasta Centro (rimasto vacante dal 1/6/2021) e del Coordinamento di Area Vasta Costa (rimasto vacante dal 01/12/2021), entrambe mantenute fino ad oggi;
- che con DDG n. 213/19.12.2021 il Direttore Tecnico è stato individuato quale responsabile in avocazione del Settore SITA dall'1.12.2021 e che tale avocazione è proseguita fino al 30.6.2023;
- che il Settore SITA è stato riqualficato con decreto del Direttore generale n. 79 del 28/04/2023, seppur mantenendo in capo al Direttore tecnico alcune attività dello stesso e che, successivamente, con DDG 103/2023 è stato attribuito l'incarico di Responsabilità del Settore a far data dal 1.7.2023;
- che con DDG n. 216/19.12.2021 il Direttore Generale ha individuato, per competenza, il Direttore Amministrativo quale Responsabile ad interim del Settore Attività amministrative di Area Vasta Centro a decorrere dall'1.1.2022;
- che con DDG n. 33 del 2.3.2022 il Direttore Generale ha individuato, per competenza, il Direttore Tecnico quale Responsabile ad interim del Settore Rischio industriale dal 1.03.2022 al 15.06.2022;
- che le funzioni assegnate agli incarichi sopra indicati non vengono, pertanto, svolte da dirigenti dell'Agenzia per i periodi di avocazione;
- che, al fine di rispettare il principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese", nonché quanto previsto dal D.lgs. n. 150/2009, che stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla valutazione della performance individuale e della performance organizzativa e non può che riferirsi alle attività realmente svolte, nella costituzione a consuntivo dei fondi per l'anno 2023 gli importi relativi ai suddetti incarichi "avocati", (pari, limitatamente ai periodi sopra indicati, ad euro 66.532,69 per il Fondo retribuzione di posizione e ad euro 37.234,08,relativi al Fondo retribuzione di risultato) costituiranno risparmi di bilancio;

RITENUTO pertanto:

- necessario rendere indisponibile, dai Fondi rispettivamente dei Dirigenti Sanitari e dei Dirigenti Professionali, Tecnici e Amministrativi e in analogia a quanto previsto per il calcolo del valore punto in merito alle strutture vacanti, l'importo corrispondente al punteggio relativo alle strutture avocate dalla Direzione, utilizzando il criterio della proporzionalità calcolato sulla base del numero dei dirigenti presenti in servizio effettivo nell'anno 2023, con riferimento a ciascuno dei suddetti Fondi;
- sulla base delle avocazioni riferite all'anno 2023 e citate in premessa, di decurtare nello specifico dai Fondi dei Dirigenti SANITARI relativi all'anno 2023 le seguenti somme: euro 66.532,69 relativi al Fondo retribuzione di posizione ed euro 37.234,08 relativi al Fondo retribuzione di risultato e di dare atto che tali importi costituiranno risparmi di bilancio;

LE PARTI CONFERMANO

1. la modalità di attribuzione della Retribuzione di posizione sulla base dei punteggi assegnati agli incarichi conferiti ai sensi del documento sulla graduazione delle funzioni (decreto DG n. 6/2012 e s.m.i.), nonché del valore punto calcolato per l'anno 2023 di cui al Decreto DG n. 195/13.10.2023;
2. la modalità di assegnazione dei punteggi delle strutture vacanti nei Fondi "Fondo per la Retribuzione degli incarichi dei Dirigenti Sanitari" e "Fondo per la Retribuzione di posizione dei Dirigenti Professionali, Tecnici e Amministrativi", già richiamata nei precedenti Accordi annuali ai fini del calcolo del valore punto della Retribuzione di posizione, proporzionalmente al numero dei dirigenti in servizio con riferimento a ciascuno dei suddetti Fondi;
3. la modalità di determinazione della Retribuzione di risultato dei dirigenti sanitari, come di seguito indicato:

a) nella tabella riepilogativa dei fondi contrattuali a consuntivo, sotto le righe corrispondenti alla indennità di posizione dei dirigenti sanitari, sarà aggiunta una casella contenente l'importo relativo all'indennità di posizione degli incarichi vacanti (calcolato come sopra indicato), che riporterà la seguente descrizione:

"Quota del fondo di posizione che, a consuntivo, sarà sommata alle risorse del fondo di risultato e destinata, previa valutazione, alla remunerazione dell'indennità di risultato con particolare riferimento alla redistribuzione delle attività, comprese quelle di competenza delle strutture vacanti."

b) le suddette quote dei fondi saranno temporaneamente sommate ai rispettivi Fondi per la Retribuzione di risultato per l'anno 2023, parte collettiva, e rispettivamente riassegnate ai competenti Fondi per la Retribuzione degli incarichi dall'anno successivo, come previsto dall'art. 95, co 8, del CCNL Area della sanità del 19.12.2019;

4. la modalità di determinazione delle indennità di risultato, secondo quanto previsto dal Sistema di Valutazione vigente, come di seguito indicato:
 - un importo pari al 50% del fondo di risultato sarà destinato alla corresponsione della quota collettiva di cui all'art. 26 del Sistema di Valutazione individuale (cui andrà sommata anche la quota di cui alla sopra indicata lettera b)) ed il restante 50% sarà destinato alla corresponsione della quota individuale di cui all'art. 27 dello stesso documento. Per la quota collettiva, il valore punto verrà calcolato come sottoindicato, ed il valore punto così ottenuto dovrà poi essere moltiplicato per i punti corrispondenti all'incarico assegnato a ciascun dirigente come risultanti dalla sottostante tabella:

$$VP = \frac{VF}{NP}$$

VP = valore punto

VF = valore del fondo per la retribuzione di risultato (50% del fondo)

NP = numero complessivo dei punti assegnabili in riferimento alla tipologia di incarico (corrispondenti ad incarichi ricoperti nel corso dell'anno, per il periodo di copertura degli incarichi stessi)

TIPOLOGIA INCARICHI	PUNTI ASSEGNATI
AREE VASTE	115
STRUTTURA COMPLESSA	100
STRUTTURA SEMPLICE	90
INCARICHI PROFESSIONALI	75

- relativamente alla quota individuale, come previsto all'art. 27 del documento sul "Sistema di valutazione del personale dirigente di ARPAT" il valore punto verrà calcolato riparametrando il punteggio dell'incarico dal ricoperto con il punteggio della valutazione individuale di ciascun dirigente (tenendo anche conto del periodo di copertura dell'incarico durante l'anno), come da tabella sopra riportata; successivamente, il 50% dell'ammontare del fondo del risultato dovrà essere diviso per la sommatoria dei punteggi riparametrati come sopra detto. Il valore punto così ottenuto verrà quindi moltiplicato per il punteggio della valutazione individuale. Entrambi i valori punto verranno quantificati separatamente;
 - alle risorse del fondo di risultato 2023, parte collettiva, saranno temporaneamente sommate a consuntivo, previa valutazione, le risorse relative all'indennità di posizione degli incarichi con particolare riferimento alla redistribuzione delle attività, comprese quelle di competenza delle strutture vacanti e rispettivamente riassegnate ai competenti Fondi per la Retribuzione degli incarichi dall'anno successivo, come previsto dal CCNL;
5. verificata la sussistenza di avanzi di amministrazione nel bilancio di esercizio 2022 (DDG n. 94 del 17/05/2023), l'integrazione, nel fondo per la retribuzione di risultato, dello 0,5% del monte salari 1997, pari ad euro 18.736,99, in applicazione dell'art. 95, comma 4, lett. C) del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;

Inoltre, LE PARTI CONCORDANO

1. di stabilire relativamente alla differenziazione della retribuzione di risultato nei confronti del personale della Dirigenza sanitaria che consegue le valutazioni più elevate (c.d. Bonus delle eccellenze) di cui all'art. 93 "Differenziazione del premio individuale" del CCNL 19.12.2019 viene concordato che, anche per l'anno 2023, saranno distribuite nella misura e sulla base dei seguenti criteri:
 - la "limitata" quota destinataria della maggiorazione viene definita nel 5% (con arrotondamento all'unità di personale dirigente inferiore);
 - la maggiorazione sarà del 30% calcolata su un valore medio pro-capite teorico stabilito dividendo i fondi di risultato complessivamente disponibili per le unità di personale dirigente;
 - in caso di *ex aequo* con sfioramento della quota del 5% la quota medesima sarà incrementata fino a ricomprendere tutte le unità di personale a cavallo del 5 % purché sia garantita la capienza del fondo; qualora invece così facendo il fondo risultasse incapiente la stessa quota sarà ridotta escludendo tutte le suddette unità di personale.
2. di stabilire inoltre, in merito alle verifiche ispettive di cui al D.lgs. 105/2015, che le risorse introitate dall'Agenzia saranno inserite, decurtate di tutti gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali, nel fondo per la retribuzione di risultato e saranno erogate a titolo di retribuzione di risultato al/alla dirigente direttamente coinvolto nello svolgimento della specifica prestazione;
3. di procedere alla liquidazione degli eventuali ulteriori residui dell'anno 2023, quale maggiorazione della retribuzione di risultato da calcolarsi in proporzione alla retribuzione di risultato percepita a consuntivo (secondo quanto previsto dal vigente Sistema di valutazione di cui al DDG n. 30/18.2.2016) con riferimento all'anno di competenza.

Le parti danno infine atto che, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, il presente accordo è soggetto alle verifiche di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge da parte del Collegio dei Revisori, che rilascia apposita certificazione da pubblicare, ex art. 21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale unitamente al presente accordo e alla relazione tecnico finanziaria e illustrativa e che, pertanto, sarà data applicazione all'accordo previa acquisizione del parere positivo del Collegio dei revisori.

Per la delegazione di parte pubblica:

Direttore Generale XXXXXXXXXX* firmato

Per la delegazione di parte sindacale:

██████████ (CGIL FP) * firmato

██████████ (CISL FP) * firmato

██████████ (CISL FP) * firmato

██████████ (ANAAO ASSOMED) * firmato

██████████ (UIL Sanità) * firmato

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.*

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Come previsto con Decreto del Direttore generale nr. 59 del 20/03/2024, avente ad oggetto “Determinazione a consuntivo della consistenza dei fondi contrattuali 2023 per il personale della Dirigenza del ruolo Sanitario,

le parti prendono e danno atto che sulla base del CCNL **dell'Area Sanità** per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 23.01.2024 i fondi contrattuali sono stati incrementati per complessivi euro 63.254,48 come di seguito specificato:

- Fondo per la retribuzione degli incarichi: art. 72 comma 2 lett. a) incremento pari ad euro 1.109,31 pro-capite in servizio al 31.12.2018 (n. 47 dirigenti) euro 52.137,57;
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro: art. 73 comma 2 lett. a) euro 136,56 procapite in servizio al 31.12.2018 (n. 47) euro 6.418,32;
- Fondo per la retribuzione di risultato: art. 74 comma 2 lett. a) Incremento su base annua pari ad euro 99,97 pro-capite per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 (n. 47) euro 4.698,59.

Per la delegazione di parte pubblica:

Direttore Generale [REDACTED] *

Per la delegazione di parte sindacale:

[REDACTED] (CGIL FP) *

[REDACTED] (CISL FP) *

[REDACTED] (CISL FP) *

[REDACTED] (ANAAO ASSOMED) *

[REDACTED] (UIL Sanità) *

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.*

Dichiarazione a verbale.

Il segretario aziendale ARPAT di ANAAO Assomed [redacted] dichiara di non poter sottoscrivere il documento proposto "ACCORDO PER LA FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA SANITARIA ANNO 2023", in quanto la materia dell'accordo, che include ripartizioni di risorse da aree contrattuali diverse, non è rientrante nella disponibilità della contrattazione aziendale, come peraltro riaffermato dal CCNL 2019-2021, Art. 9, c. 5.

Il segretario Aziendale ARPAT firmato

[redacted] [redacted] 

